CAMERA DEI DEPUTATI — PRIMA SESSIONE DEL 1849

VILLAVECCHIA. Volentieri scanserei una parola mia a tale riguardo; ma poichè la Camera mi ha fatto l'onore di interpellarmi, io debbo assicurarla che i preti della congregazione della Missione non solo avanti la privata professione, ma anche dopo godono pienamente di tutti i diritti del clero secolare, potendo essi disporre egualmente dei loro averi per ultima volontà ed ereditare. Di queste cose ognuno dei membri di questa Camera può averne facilmente contezza in tutte quelle località ove sono stabilite delle case della Missione.

(L'elezione è approvata.)

DISCUSSIONE SULL'INAMOVIBILITÀ DE'GIUDICI E ANNULLAMENTO DELLE LORO ELEZIONI.

BIANCHERI, relatore del II uffizio. Signori, a nome del II ufficio, io vengo a riferire alla Camera intorno all'elezione del signor Matteo Arminjon, fatta dal collegio elettorale di Saint-Pierre d'Albigny.

Il numero degli inscritti in questo collegio era di 399; votanti 274.

Il signor Matteo Arminjon ebbe 155 voti, ed in conseguenza il numero voluto dalla legge onde essere proclamato a deputato sin dalla prima votazione.

Il secondo ufficio, incaricato dell'esame di questa nomina, ha riconosciuto tutte le formalità volute dalla legge essersi pienamente adempiute, e sotto questo rapporto non avrebbe difficoltà di proporvi l'approvazione di questa nomina.

Se non che, risultando dal verbale di nomina che il signor Matteo Arminjon stato eletto a deputato riveste la qualità di consigliere alla Corte di cassazione, l'ufficio ha dovuto indagare se a termini della legge elettorale poteva essere ammesso a sedere nel Parlamento come deputato.

L'articolo 98 di quella legge dichiara esclusi dalla carica di deputato tutti gli impiegati *amovibili* dell'ordine giudiziario; perciò si è fatto ad esaminare se tali potessero considerarsi i consiglieri di cassazione.

Portata la questione su questo punto, l'uffizio ha creduto che la risoluzione della medesima dipendesse intieramente dalla retta intelligenza e dalla sana interpretazione dell'articolo 69 dello Statuto, in cui sta scritto, che i giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Prima però di entrare nel merito della discussione si è affacciato il dubbio se alla decisione che veniva proposta in questa Sessione al Parlamento potesse ostare quella già presa in senso contrario dalla cessata Legislatura in casi consimili, ma l'ufficio fu unanime a risolvere questo dubbio in senso negativo:

1° Perchè risulta dai dibattimenti della Camera, e dalle riserve e proteste fatte nei medesimi, che colle decisioni già emesse nella passata Sessione su questo argomento la Camera ha sempre inteso di limitare il suo giudizio ai casi particolari che si sono presentati, e non mai di adottare una massima generale che dovesse servir di norma pei casi avvenire;

2º Perchè, quand'anche la Camera si fosse già spiegata a questo riguardo, ed avesse inteso di fissare una massima, o di stabilire un principio (locchè non è), l'attuale Parlamento non potrebbe dirsi vincolato da quella decisione che fosse sfuggita alla Camera stessa, e niente impedirebbe che, trattandosi di dare una più retta interpretazione allo Statuto fondamentale, l'attuale Parlamento, dopo più maturo esame, si determinasse ad abbracciare una diversa sentenza.

Che poi la cessata Camera non siasi finora pronunciata a questo proposito, ce ne persuade la relazione testè fatta al Re dal ministro di grazia e giustizia per la nomina di una Commissione, a cui si affiderebbe, tra le altre incumbenze, anche quella di esaminare e di riferire circa l'inamovibilità dei magistrati.

L'ufficio ha perciò creduto di dover passar oltre al merito della questione.

Lo Statuto stabilisce quindi in massima l'inamovibilità dei giudici di nomina regia, eccettuati sempre i giudici di mandamento, dopo tre anni di esercizio; ma non dice se questo triennio debba computarsi dal giorno della pubblicazione della legge, ovvero da quello della nomina dei giudici medesimi.

Nel primo caso riesce evidente che dalla pubblicazione dello Statuto sino al giorno d'oggi non essendo ancora trascorso il triennio voluto dall'art. 69, il signor Arminjon, tuttochè consigliere di cassazione, sarebbe tuttora amovibile, epperciò non eleggibile.

Nel secondo caso converrebbe riferirsi alle patenti di nomina del candidato, per vedere se il medesimo conti già tre anni di esercizio.

Nacque perciò in seno dell'ufficio la questione di sapere se l'esercizio avuto dai giudici nel tempo anteriore allo Statuto possa computarsi per determinare l'inamovibilità sancita dallo Statuto medesimo.

Siffatta questione, di sua natura transitoria, sebbene presenti delle gravi difficoltà, venne dall'ufficio secondo unanimemente risolta in senso negativo, che cioè il triennio di esercizio voluto dallo Statuto per acquistare il dritto d'inamovibilità debba computarsi dal giorno della pubblicazione dello Statuto medesimo, senza tener conto del tempo anteriore, e che perciò, qualunque sia l'esercizio avuto dal signor Arminjon precedentemente allo Statuto, debba tuttora considerarsi come amovibile, e così incapace di essere eletto a deputato.

L'ufficio secondo nel così determinare è stato mosso dalle seguenti considerazioni:

Ha considerato in primo luogo che, a termini delle leggi e delle discipline vigenti anteriormente allo Statuto, tutti i magistrati di qualunque siasi ordine ed anzianità erano e furono sempre amovibili a beneplacito del Sovrano;

Che lo Statuto pubblicato in marzo del 1848 ha bensì nell'articolo 69 sancito il principio dell'inamovibilità dei giudici di nomina regia, eccettuati quelli di mandamento, ma del pari ha voluto che questo diritto d'inamovibilità non potesse intendersi acquistato se non dopo tre auni d'esercizio.

Che non essendosi ivi determinato in modo chiaro ed esplicito se questo triennio di esercizio avesse cominciato a decorrere prima o dopo dello Statuto, conveniva attenersi alle regole di sana interpretazione ed ai principii generali sulla materia;

Che questa interpretazione deve principalmente ricavarsi dal senso letterale delle parole della legge, in cui avendo detto il legislatore che sono inamovibili i giudici dopo tre anni di esercizio, e non i giudici che hanno o che avevano già tre anni di esercizio, chiaro si vede che si è voluto riferire al tempo avvenire e non al tempo passato.

Che ciò maggiormente risulta dalla chiara e precisa disposizione del regio editto 8 febbraio 1848, in cui sonosi determinate ed adottate le basi dello Statuto fondamentale, dove si legge che i giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili, dopochè avranno esercitato le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi; che conseguentemente, se all'epoca in cui venne pubblicato quest'editto non esisteva ancora verun giudice inamovibile, e soltanto si dispose che po-